

Codice A18110

D.D. 11 giugno 2015, n. 1390

R.D. 523/1904, D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R. Autorizzazione idraulica n. 34/15 relativa alla realizzazione di un attraversamento a guado sul torrente Loana in Loc. Fondo li Gabbi del Comune di Malesco (VB), nell'ambito del progetto di costruzione ed esercizio di impianto idroelettrico con derivazione di acqua dal torrente Loana in Loc. Patqueso del Comune di Malesco (VB). Richiedente: ditta Loana srl.

La Provincia del Verbano Cusio Ossola, con Determinazione Dirigenziale del 5° Settore n. 630 del 27/03/2014, ha approvato il progetto e ha rilasciato alla Ditta Loana S.r.l. l'autorizzazione unica, ai sensi del D.Lgs. 387/2003, alla realizzazione e all'esercizio di un impianto idroelettrico con derivazione di acqua dal Torrente Loana in Loc. Patqueso del Comune di Malesco (VB).

Nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, questo Settore ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza ai sensi del R.D. 523/1904, in merito alla realizzazione delle opere in progetto interferenti con con il Torrente Loana e ha rilasciato, con nota ns. prot. n. 13076 del 11/03/2014, l'autorizzazione idraulica n. 11/2014 relativamente alla realizzazione delle opere di presa e di restituzione delle acque turbinate, nonché di un attraversamento a guado e di un attraversamento con Linea Elettrica in prossimità dell'edificio di centrale.

Nell'ambito dell'autorizzazione idraulica n. 11/2014 si era ritenuto di non ricomprendere un attraversamento a guado previsto in progetto in loc. Fondo li Gabbi, in quanto per tale attraversamento era previsto esclusivamente un transito in alveo senza la realizzazione di opere.

Con istanza ns. prot. n. 29205/A18110 del 26/05/2015, la ditta Loana S.r.l. ha richiesto il rilascio della concessione demaniale ai sensi del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R, relativamente all'attraversamento a guado previsto in progetto in loc. Fondo li Gabbi, allegando gli elaborati progettuali dai quali si evince la previsione di realizzare l'attraversamento mediante una pavimentazione in pietra naturale.

Per le opere suddette è necessario il rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1094.

A seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Visto il regolamento regionale n. 14/2004 con il quale viene data attuazione all'art.1 della legge regionale n. 12/2004, questo Settore procederà al rilascio della concessione secondo quanto disposto nei provvedimenti citati.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la L.R. 23/08;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004;
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta Loana S.r.l., con sede legale corso Moneta n. 73 a Domodossola alla realizzazione di un attraversamento a guado sul Torrente Loana in loc. Fondo li Gabbi del Comune di Malesco (VB), nell'ambito dei lavori di realizzazione ed esercizio di un impianto idroelettrico con derivazione di acqua dal Torrente Loana in Loc. Patqueso del Comune di Malesco (VB), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all'istanza di concessione del 26/05/2015 ns. prot. n. 29205/A18110, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere in oggetto dovranno essere realizzate nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- durante la realizzazione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data del presente atto, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Le opere potranno essere realizzate solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole